

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura – Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere

Dott. VITRO' Silvia - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9054/2025 R.G. proposto da: A.A. e B.B., rappresentati e difesi dall'Avvocato G. F., giusta procura speciale in atti - ricorrenti - Contro Avvocato C.C., curatore speciale di F.F. e G.G. che rappresenta e difende ex art. 86 cod. proc. civ. - controricorrente - nonché contro Procuratore Generale Della Repubblica presso La Corte d'Appello di Roma, D.D. e E.E. - intimati - avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 51992/2023, depositato il 17/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Laura Scalia. Svolgimento del processo. Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 1. - A.A. e B.B., nonni materni delle minori F.F. e G.G., nate, rispettivamente, il (Omissis) e il (Omissis), adivano il Tribunale per i Minorenni di Roma, ai sensi degli artt. 330 e 336 cod. proc. civ., a tutela del diritto a mantenere con le nipoti un rapporto significativo, di fatto ostacolato dai genitori, E.E. e D.D., all'esito delle preoccupazioni dai primi espresse per le condotte violente assunte dal padre verso la madre delle bambine, documentate da referti, segnalazioni e denunce ai Carabinieri. Nel corso del procedimento, la nominata consulente d'ufficio, psicologa e psicoterapeuta del bambino, dell'adolescente e della coppia, dottoressa H.H., evidenziava fragilità psicologiche dei genitori, raccomandando percorsi terapeutici e concludeva nel senso che non vi erano motivi ostativi ai rapporti con i nonni, ritenuti risorsa positiva per le minori. Con decreto del 17-27 settembre 2021, il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenute, nella più ampia cornice parentale, "le competenze genitoriali deputate alla organizzazione, alla decodificazione e alla sintonizzazione delle esperienze emozionali delle figlie... gravemente compromesse", affidava le minori ai Servizi Sociali, nominava un curatore speciale e prevedeva incontri settimanali con i ricorrenti. Con decreto del 11-23 febbraio 2022, il medesimo Tribunale, ritenendo non collaborativo il comportamento degli ascendenti, riduceva gli incontri con le minori a due al mese, subordinandoli alla mediazione familiare, che però falliva nella mancata collaborazione dei genitori. I Servizi Sociali segnalavano "l'opportunità per entrambi i coniugi E.E. di un congruo percorso psicoterapico". Su esposto di A.A. e B.B., il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma chiedeva l'apertura di un nuovo procedimento nel corso del quale veniva depositata una relazione dei Servizi Sociali che riferiva di un atteggiamento "collaborativo dei coniugi E.E.-A.A." e di quello "diffidente dei coniugi A.A.-B.B.". Nei mesi successivi, intervenivano nuovi decreti del competente Tribunale che riducevano le visite dei nipoti fino a una sola volta al mese, con la possibilità di interromperle del tutto. Con decreto del 24-26 aprile 2023, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, decideva per l'interruzione di ogni rapporto con i nonni, la cui conflittualità con i genitori rischiava di compromettere il benessere delle minori. 1.1.- A.A. e B.B. proponevano reclamo davanti alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo una nuova valutazione tecnica e la ripresa dei rapporti con le minori. 2. - Si costituiva in giudizio il curatore speciale delle minori, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato. E.E. e D.D. sono rimasti contumaci. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, con atto del 13 settembre 2024, ha sollecitato una consulenza tecnica di ufficio per approfondire la natura "nociv(a) o, piuttosto arricchente per il sano sviluppo delle nipoti", del rapporto tra nonni e minori. La Corte d'appello, con decreto del 17 ottobre 2024, non notificato, ha rigettato il reclamo e confermato l'interruzione dei rapporti, compensando le spese tra le

parti. 3.- A.A. e B.B. ricorrono per la cassazione del decreto della Corte d'appello con quattro motivi. Con controricorso si costituisce il curatore speciale delle minori. È stata fissata la trattazione in camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Motivi della decisione. www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 1.- I coniugi A.A. e B.B. ricorrono con quattro motivi per la cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Roma, a sua volta, ne aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale aveva disposto l'interruzione dei rapporti tra i ricorrenti e le nipoti, F.F. e G.G.. 1.1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione e denunciano la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente. Nel richiamare lo statuto che presiede a dare contenuto alla motivazione dei provvedimenti (art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.; art. 118, primo comma, Disp. Att. cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano la "genericità" e la "non adeguatezza" di quella adottata nel provvedimento impugnato che, assertivamente, avrebbe violato quel "minimo costituzionale" individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale limite del proprio sindacato (sono citate: Cass. 24 gennaio 2023, n. 2122; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9114). La Corte territoriale avrebbe confermato l'interruzione dei rapporti per evitare il pregiudizio al "benessere psico-fisico delle minori", esposte alle recriminazioni di genitori e nonni materni circa l'andamento degli incontri, e il malessere della propria madre sull'andamento degli incontri stessi, di cui pure le piccole avrebbero risentito. Ciò posto, per i ricorrenti, la Corte d'appello non avrebbe però esplicitato le ragioni della negativa incidenza sul benessere delle minori della conflittualità tra genitori e avrebbe obliterato ogni riferimento "alla proporzionalità della soluzione estremamente restrittiva confermata". Sarebbe mancato l'accertamento, d'indole tecnica, circa la possibilità di mantenere la conflittualità familiare entro "un limite di tollerabile disagio" per le piccole, incapace di pregiudicare il loro interesse ad una crescita sana ed equilibrata. 1.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione e nullità del decreto per inosservanza del c.d. best interest of the child. Si rammenta la recente valorizzazione del rapporto tra nonni e minori conosciuta nella normativa interna, in adesione alla forte spinta internazionale, e quindi l'introduzione, con l'art. 317-bis cod. civ., del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'evidenza esprime una posizione sostanziale che non si esplicita in un mero diritto di visita, ma in un "coinvolgimento diretto degli avi nel progetto educativo dei minori", la cui consistenza va subordinata ad una attenta verifica del c.d. best interest of the child, sia per quanto riguarda il diritto di frequentazione sia per quanto riguarda l'esclusione dello stesso. I ricorrenti ricordano la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata Cass., Sez. I, 11 luglio 2022, n. 21895) che ha ritenuto le tensioni esistenti tra gli adulti incapaci di giustificare la rottura del legame tra nonni e nipoti, per essere le prime, eventualmente, soltanto deputate a una riduzione e rimodulazione dei tempi di visita, al fine di contenere le occasioni di possibile conflitto. Vengono richiamati i contenuti della prima consulenza tecnica di ufficio (d'ora in poi per brevità solo c.t.u.), a firma della dott.ssa H.H. - che aveva riconosciuto nei nonni una valida guida per le minori e tanto nella capacità degli ascendenti di mantenere una distanza intergenerazionale che non avrebbe interferito con la relazione genitoriale - e si deduce la mancanza di approfondimenti tecnici su di un aggiornamento degli scenari familiari, anche in ragione della richiesta svolta dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma. www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) Il giudice del reclamo non avrebbe approfondito quanto le ragioni del malessere psicologico manifestato dalla madre delle minori fosse da attribuirsi alle dinamiche coniugali e alla richiesta di separazione personale avanzata dal coniuge, padre delle piccole. La dedotta emblematica gravità di un episodio riferito dai Servizi Sociali di Isola Liri - che avevano acquisito un verbale di denuncia sporto dalla donna contro il marito per violenza sessuale, poi ritrattata nel dichiarato intento della prima di voler "punire" il compagno - avrebbe confermato le ragioni dell'attuale disagio della donna "concentrata sul malessere provocato dalla separazione dal marito". In questo scenario sarebbe emersa la necessità di tutelare l'interesse delle bambine al mantenimento del rapporto con i nonni, capaci di fornire stabilità e affetto. Il provvedimento impugnato avrebbe violato, inoltre, l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dettati, nella

giurisprudenza citata in ricorso sull'ampia nozione di "vita privata e familiare", circa l'obbligo di ogni Stato membro della dimensione unionale di attivarsi, adottando le misure necessarie a ricostituire, sotto l'egida dell'indicata nozione, non solo le relazioni tra genitori e figli, ma anche quelle tra nonni e nipoti. 1.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti fanno valere, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione e la nullità del decreto per assenza di motivazione sulla non ammissione della richiesta c.t.u. In sede di reclamo, i ricorrenti avevano richiesto una integrazione della consulenza disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma e tanto aveva sollecitato anche il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, che aveva altresì domandato l'acquisizione di un parere tecnico sulla necessità di interrompere la relazione nonni e nipoti. La Corte territoriale non aveva motivato sulla mancata ammissione del mezzo incorrendo in un vizio della motivazione capace di determinare la nullità dell'intera decisione (sono citate: Cass., Sez. III, 9 febbraio 2024, n.13038; Cass. Sez. II, 27 giugno 2023, n. 18358; Cass., Sez. Lav., 16 dicembre 2022, n.37027). 1.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 315-bis, terzo comma, cod. civ. e la nullità del decreto impugnato. Il mancato ascolto delle minori fondamentale nel ruolo sempre più centrale nei procedimenti relativi ai minori - sono citate le Convenzioni di New York del 1989 e quella di Strasburgo del 1993 - e il difetto di ogni motivazione sul punto, a scrutinio della incapacità del minore infra-dodicenne, avrebbero determinato la nullità del decreto. 2.- Resiste con controricorso il curatore speciale. 2.1.- In via preliminare il curatore ha eccepito l'inammissibilità del mezzo per i profili relativi all'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., nel ricorso della cd. doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter nn. 4 e 5 cod. proc. civ. A fronte delle piene aderenti conclusioni dei decreti adottati in primo grado e in fase di reclamo, i ricorrenti non avrebbero allegato se, e in quale parte, le relative motivazioni sarebbero state significativamente difformi. www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 2.2.- Contrariamente, poi, a quanto dedotto in ricorso, laddove si denuncia la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., la Corte d'Appello avrebbe "ripercorso in chiave storica" l'intera vicenda giudiziaria e, ferma la non fondatezza del motivo sulla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., il curatore denuncia comunque inammissibilità e infondatezza di tutti i proposti mezzi, diretti ad una sostanziale rivisitazione del merito della vicenda. La Corte d'appello avrebbe valutato ogni risultanza istruttoria, esaminando ogni rilievo delle parti, e, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu, avrebbe rimarcato che il diritto dei nonni a mantenere rapporti "significativi" con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis, terzo comma, cod. civ., non ha carattere incondizionato, ma è subordinato, nel suo esercizio, all'esclusivo interesse dei minori, potendo essere escluso quando non funzionale ad un sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità. 2.3.- La mancata ammissione della c.t.u., mezzo rimesso alla discrezionalità del giudice, sarebbe stata censurata con rilievi volti a ripensare nel merito la decisione, a fronte di una motivazione piena e ragionata della Corte di merito, nel carattere esplorativo, inoltre, della richiesta. Le istanze del P.M. presso la Corte d'Appello non erano vincolanti per i giudici né al primo avrebbe potuto riconoscersi la natura di parte del procedimento, non avendo egli "un interesse diretto e immediato nel risultato della decisione giudiziaria". 2.4.- In ordine alla censurata mancata audizione delle minori, la controricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità circa l'insussistenza di un obbligo generalizzato e ufficioso dell'ascolto dei minori infra-dodicenni e quella convenzionale sull'incapacità dei minori di esprimere un'opinione sui loro desideri, sulla cui dichiarazioni quindi il Tribunale non potrebbe fondare la propria decisione, pena la violazione dell'art. 8 Cedu. 2.5.- Il curatore ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità o non fondatezza del ricorso e per la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ. L'iniziativa degli istanti avrebbe infatti integrato un abuso del processo, nella manifesta infondatezza dei motivi, la cui introduzione avrebbe determinato la non ragionevole durata del processo, protrattasi per sei "logoranti" anni. 3.- In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla curatrice speciale nel controricorso, per dedotta violazione dell'art. 348-ter, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. Al procedimento di specie promosso davanti al Tribunale per i Minorenni di Roma partecipa necessariamente il Pubblico Ministero (art. 70 cod. proc. civ.) sicché non opera il limite della cd. doppia conforme, di cui al previgente art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ancora applicabile nella specie *ratione temporis* e poi confluito, con la riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, nel chiaro e vigente art. 360,

quarto comma, cod. proc. civ., che espressamente lo esclude (Cass., Sez. 1, 7 settembre 2025, n. 24725, in motivazione). 4.- Nel resto, i motivi di ricorso sono inammissibili per plurime ragioni. 5.- Tutti i motivi, al di là della qualificazione loro attribuita in ricorso, con manifesta evidenza chiamano inammissibilmente questa Corte di legittimità ad una nuova valutazione del merito della vicenda già esaminata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, in entrambe le svolte fasi del giudizio, per quella che si offre come una mera lettura alternativa dei fatti di causa (Cass. SU, 27 dicembre 2019, n. 34476). www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) 5.1.- Va premessa la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. che resta ferma nella costante affermazione di principio di questa Corte, ante cd. riforma Cartabia, sull'attitudine al giudicato rebus sic stantibus dei provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ. Si tratta di misure che condividono con quelli ablativi della responsabilità genitoriale - emesse nei termini di cui agli artt. 330 e 336 cod. civ., in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza dei fatti nuovi - la capacità di dirimere comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse, nei quali il minore si trova ad essere "parte". Il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i già menzionati provvedimenti è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. (Cass., Sez. 1, 25 luglio 2018, n. 19780; in termini, più recentemente: Cass., Sez. 1, 4 gennaio 2022, n. 82). Laddove poi per il passato la soluzione neppure può dirsi contrastare con SS.UU. 25 luglio 2023, n. 22243 - adottata in una ipotesi che, pur avendo ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale, verteva su di un provvedimento assunto nel corso di un giudizio separativo e dunque necessariamente endoprocessuale e destinato ad essere assorbito, come tale, dall'adottanda sentenza - (in termini: Cass., sez. I, 19 marzo 2024, n. 7311). 5.2. - Ciò posto, il primo motivo con cui si denuncia la nullità del decreto per difetto o apparenza di motivazione, in relazione all'art. 111, sesto comma, Cost., all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e all'art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ., è inammissibile (ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.). Per costante giurisprudenza di legittimità, la motivazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Costituzione" (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. I, n. 7090 cit.). I contenuti del ricorso denunciano la loro stessa inammissibilità non deducendo su di una motivazione incapace di integrare l'apparenza dei motivi. 5.3.- Il secondo motivo di ricorso, con cui si fa valere la nullità del decreto, ancora, per motivazione apparente, per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., nella dedotta inosservanza da parte dei giudici di merito del canone del "best interest" del minore, è pure inammissibile. La censura secondo la quale la Corte d'Appello di Roma si sarebbe limitata a evidenziare la conflittualità tra le parti, la sua ripercussione in termini di malessere per la madre e le ricadute che tale malessere avrebbe avuto sulle bambine, per poi emettere il provvedimento più grave di interruzione di qualsiasi rapporto tra le minori e gli ascendenti, non è conducente ad un vizio assoluto di motivazione. Il proposto mezzo per gli indicati passaggi della motivazione vale infatti, e piuttosto, a contestare la bontà nel merito dell'impugnata decisione che nella sua struttura, invece, per un segnalato chiaro www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) rapporto causale, riconduce al conflitto tra genitori e figlia le ragioni dell'interruzione del rapporto tra ascendenti e nipoti, senza che tanto valga a denunciare contraddittorietà o illogicità della decisione destinate ad escludere la comprensibilità del ragionamento svolto. La diversa declinazione offerta in ricorso del principio del cd. best interest la cui attuazione suggerirebbe, al più, a fronte del segnalato conflitto, una rimodulazione o modifica delle frequentazioni tra nonni e nipoti in applicazione, pure, di un generale principio di proporzionalità, non vale a individuare una regola destinata comunque ad affermarsi in materia e la cui violazione scardinerebbe la struttura logico-argomentativa della decisione. Il motivo di ricorso prospetta piuttosto una alternativa soluzione di merito, esito di una diversa valutazione della vicenda, in fatto. La conclusione che le tensioni tra gli adulti non

possono giustificare la rescissione di ogni legame tra nonni e nipoti ma, al più, una diversa loro frequentazione per limitare le occasioni di scontro, non si erge a regola destinata a inficiare, nella sua generale portata, la diversa motivazione resa dalla Corte d'Appello. Quanto vale, piuttosto, a definire il margine di operatività del principio dell'interesse del minore nella fattispecie di cui all'art. 317-bis cod. civ., è la riscontrata, dal giudice del merito, fruttuosa collaborazione tra ascendenti e genitori per l'adempimento dei relativi obblighi educativi così da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo del minore, nel preciso vantaggio a questi derivante dalla partecipazione degli ascendenti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881). Pertanto, la contestata mancata ammissione della c.t.u. diretta a verificare la centralità della funzione degli ascendenti e ancora l'individuazione dello squilibrio risentito dalla madre delle minori nella sua attuale preoccupazione per la separazione dal marito, non sono in grado di individuare altrettanti errores in procedendo o mancanze, anche per manifesta illogicità, dell'impugnato decreto, tali da denunciarne l'impossibile comprensione, ma, al più, diverse valutazioni di merito.

5.4.- Il terzo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. nella parte in cui la Corte di merito non ha ammesso nuova c.t.u. sul ruolo svolto dagli ascendenti senza motivazione alcuna è infondato. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito ogni determinazione sull'ammissione di una c.t.u. e tanto laddove la motivazione di rigetto può altrimenti desumersi dal complesso delle valutazioni svolte in base a mezzi istruttori ammessi, valutati con un giudizio immune da vizi logici e giuridici che denunci la superfluità dell'indagine richiesta nella incompatibilità dell'ammissione con le argomentazioni poste a base della motivazione (arg. ex Cass., Sez. II, 20 agosto 2019, n. 21525). La Corte di merito ha ritenuto il comportamento non collaborativo degli ascendenti e su tanto ha fondato la propria decisione senza che la mancata ammissione della c.t.u. sul ruolo di riferimento assunto dalle figure parentali valga così a denunciare mancanza di motivazione.

5.5.- Il quarto motivo di ricorso che deduce la nullità del decreto impugnato per mancato ascolto delle minori (art. 315-bis, terzo comma, cod. civ.) è ancora infondato. Come affermato da questa Corte, nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito (Cass., Sez. I, 8 gennaio 2024, n. 437). Ad ulteriore chiarimento, la giurisprudenza di questa Corte, in affinamento del riportato principio, ha precisato che l'obbligo del giudice di motivare l'omissione dell'ascolto, se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, è direttamente proporzionale, in specificità e persuasività, alla lontananza dall'età dei dodici anni laddove, invece, l'onere di motivazione sulla richiesta di audizione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595). Inoltre, nella disamina del linguaggio utilizzato dai ricorrenti, si ha come costoro deducano in via esplorativa che la c.t.u. non ammessa "avrebbe, tra l'altro, potuto verificare la capacità di discernimento delle bambine per poi valutarne l'opportunità dell'ascolto" e in mancanza di una diretta efficacia del mezzo omesso sulla necessità dell'ascolto, l'impropria incidenza della censura sulla discrezionalità del giudice.

6. - Il ricorso va, in via conclusiva, rigettato come pure la domanda ex 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ. svolta dal controricorrente in difetto dei presupposti di abuso del processo (Cass., Sez. 1, 25 dicembre 2024, n. 34429).

7. - Le spese vanno liquidate secondo soccombenza come in dispositivo in favore dello Stato, anticipatario.

8. - Non è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole. Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente che liquida in favore dello Stato, essendo stata la parte ammessa al beneficio del relativo patrocinio, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2026.